

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro VI - Della tutela dei diritti

#### Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

#### **Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione.**

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.